



## CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90104910089	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE A.S.D. SCACCHI SANREMO NENAD SULAVA
--

TIPO ATTIVITÀ 931200 - ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO CORSO GARIBALDI 50
--

C.A.P. 18038	COMUNE SANREMO	PROV. IM
-----------------	-------------------	-------------

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PSQJHN69D10Z114E	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PASQUI JOHN
--

DATA 30/10/2023


IL FUNZIONARIO

L'addetto al servizio  
 Francesco GIORO

TIMBRO  
 UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
 UT SAN REMO



# Atto costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Sanremo "Nenad ŠULAVA"

Oggi 13 del mese di Ottobre dell'anno 2023 in Sanremo (IM) – Corso Garibaldi, 50 alle ore 09.00 si sono riuniti i sottoscritti Signori:

- *John PASQUI*, nato a Rochford (GB) il 10/04/1969 residente in Sanremo (IM), codice fiscale PSQJHN69D10Z114E;
- *Giancarlo TORTORELLA*, nato a Sanremo (IM) il 02/07/1968 residente in Ventimiglia (IM), codice fiscale TRTGCR68L02I138F;
- *Alessandro ORRIGO*, nato a Sanremo (IM) il 28/06/1965 residente in Sanremo (IM), codice fiscale RRGLSN65H28I138I;
- *Medin LECIN*, nato a LEKAJ KAVAJE (ALBANIA) il 14/06/1992 residente in TAGGIA (IM), codice fiscale LCNMDN92M14Z100F;
- *Alban TOSKA*, nato a Savigliano (CN) il 12/06/1995 residente in Sanremo (IM) con codice fiscale TSKLBN95H12I470C;
- *Ivan MARCHINI*, nato a Sanremo il 13/05/1973 residente in Sanremo (IM), codice fiscale MRCVNI73E13I138A;
- *Stefano ORRIGO*, nato a Nizza il 28/04/2001 residente in Sanremo (IM), codice fiscale RRGSFN01D28Z110L;
- *Giovanni BALLESTRA*, nato a Ventimiglia il 22/04/1955 residente in Vallecrosia (IM), codice fiscale BLLGNN55D22L741O;
- *Andrea Giuseppe LUGLIO*, nato a Gallarate(VA) il 03/10/1989 residente in DIVIGNANO (NO), codice fiscale LGLNRG89R03D869D;
- *Maria VASILACHE*, nata a Piatra Neamt (Romania) residente in Divignano (NO), codice fiscale VSLMRA93H70Z129T;

Assume la presidenza, su unanime indicazione degli intervenuti il Signor *John PASQUI*, mentre viene chiamato a fungere da segretario il Signor *Ivan MARCHINI*.

Il Presidente prende la parola ringraziando tutti gli intervenuti e propone la costituzione di una associazione sportiva senza fini di lucro avente lo scopo di divulgare, propagandare, diffondere e praticare il gioco degli scacchi, aderendo alla Federazione Scacchistica Italiana.

Dopo breve discussione, all'unanimità viene deliberato la costituzione dell'associazione sportiva senza fine di lucro denominata:

***Associazione Sportiva Dilettantistica Sanremo Scacchi "Nenad ŠULAVA"***

avente sede in Sanremo (IM) Corso Garibaldi, 50, con durata illimitata, regolata dallo statuto di seguito riportato.

Viene eletto all'unanimità il primo consiglio direttivo, nelle persone di:

**Presidente** il/la Sig. John PASQUI

**Vicepresidente** il/la Sig. Giancarlo TORTORELLA nonché Consigliere;

**Segretario** il/la Sig. Ivan MARCHINI nonché Consigliere;






**Consigliere** il/la Sig. Alessandro ORRIGO;

**Consigliere** il/la Sig. Medin LECIN;

**Consigliere** il/la Sig. Alban TOSKA;

Il consiglio direttivo così eletto durerà in carica fino al termine dei cinque (5) anni.

A questo punto non essendovi altro da discutere e deliberare l'assemblea, alle ore 19.00 viene sciolta previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario (Ivan Marchini)	Il Presidente (John PASQUI)
	
Consigliere Alessandro ORRIGO	VicePresidente (Giancarlo TORTORELLA)
	
Consigliere Alba TOSKA	Consigliere Medin LECIN
	
Stefano ORRIGO	Giovanni BALLESTRA
	
Andrea Giuseppe LUGLIO	Maria VASILACHE
	

23/10/2023

# Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica  
Scacchi Sanremo  
“Nenad ŠULAVA”



Articolo 2 – Sedi e Sezioni.....	2
Articolo 3 - Scopo.....	2
Articolo 4 - Durata.....	3
Articolo 5 - Domanda di ammissione .....	3
Articolo 6 - Diritti dei soci .....	4
Articolo 6 bis - Soci.....	4
Articolo 7 - Decadenza dei soci .....	5
Articolo 8 - Organi.....	5
Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea .....	6
Articolo 10 - Diritti di partecipazione .....	6
Articolo 11 - Assemblea ordinaria .....	6
Articolo 12 - Validità assembleare.....	7
Articolo 13 - Assemblea straordinaria .....	7
Articolo 14 - Consiglio direttivo.....	7
Articolo 15 - Dimissioni.....	8
Articolo 16 - Convocazione direttivo .....	9
Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo .....	9
Articolo 18 - Il presidente .....	9
Articolo 19 - Il vicepresidente .....	9
Articolo 20 - Il segretario .....	10
Articolo 21 - Il rendiconto.....	10
Articolo 22 - Anno sociale.....	10
Articolo 23 - Patrimonio .....	10
Articolo 24 - Sezioni .....	10
Articolo 25 - Clausola compromissoria .....	10
Articolo 26 - Scioglimento .....	10
Articolo 27 - Norma di rinvio .....	11

## **Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita in Sanremo, in Corso Garibaldi, 50, l'associazione sportiva dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (anche, in breve, A.S.D.) - Scacchi Sanremo "Nenad ŠULAVA". L'Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana (a sua volta riconosciuta dal CONI, quale disciplina sportiva associata), ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività promosse dalla Federazione. Tale sede potrà essere modificata secondo le procedure di modifica dello Statuto.

## **Articolo 2 – Sedi e Sezioni**

1. Per lo svolgimento delle attività di scopo, potranno essere individuate sedi diverse da quella Sociale, organizzando in esse la presenza associativa in forma di Sezioni, riferite alla località di insediamento, dotandola delle autonomie gestionali necessarie.

## **Articolo 3 - Scopo**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede ovvero sezioni, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affidarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei

regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
7. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione perseguirà i seguenti obiettivi:
  - a) sviluppare esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali prioritariamente nel settore degli scacchi, attraverso la gestione di attività nei correlati campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso la cooperazione con strutture scolastiche pubbliche e private;
  - b) organizzare in proprio, ovvero partecipare attivamente, all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale, prioritariamente nel campo del gioco degli scacchi ed effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
  - c) proporre, promuovere, sviluppare e gestire attività divulgative, iniziative promozionali e percorsi formativi, inclusi corsi di istruzione, prioritariamente per il gioco degli scacchi, nel rispetto delle normative federali, e, per quanto possibile, in collegamento con le istituzioni scolastiche del territorio nazionale ed estero.
  - d) aprire e chiudere conti bancari e postali, accedere a finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali, nonché esercizi connessi all'attività sociale.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 5 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'**associazione**, della **Federazione Scacchistica Italiana** e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della



domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Articolo 6 - Diritti dei soci**

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo con i requisiti descritti nell'articolo 26. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione, solo e solamente dopo aver conseguito una anzianità di almeno 5 anni consecutivi, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### **Articolo 6 bis - Soci**

- Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
- I Soci sono divisi in cinque diverse tipologie: **Ordinari**, **Juniores**, **Sostenitori**, **Aderenti** ed **Onorari**. Il numero dei Soci è illimitato.
- I Soci **Ordinari** si impegnano ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, partecipando alla vita associativa attraverso le manifestazioni e le opportunità proposte dall'associazione stessa, concorrendo alle necessità sociali con il pagamento di una quota associativa annua.
- I Soci di cui sopra, finché di minore età, sono definiti Soci **Juniores**, la cui quota associativa annua ed è stabilita dal consiglio direttivo.
- I Soci **Sostenitori** partecipano alla vita associativa con le stesse modalità degli Ordinari, sostenendo le necessità sociali attraverso il pagamento di una quota associativa annua maggiore di quella ordinaria, a fronte della quale possono beneficiare di sconti e agevolazioni nel corso delle manifestazioni promosse dall'Associazione.
- I Soci **Aderenti**, che aderiscono alle finalità sociali ma possono partecipare alla vita associativa solo in modo ridotto o sporadico, a causa di situazioni oggettive, per lo più connesse alla loro dislocazione rispetto alle sedi dell'Associazione, concorrono alle necessità sociali attraverso il pagamento di una quota associativa annua minore di quella ordinaria.
- Il riconoscimento della qualifica di Socio **Onorario**, che avviene per meriti particolari espressi nell'ambito del rapporto con l'Associazione, non prevede il pagamento di quote associative.



- I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita, per ogni tipologia, in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Per l'accettazione della domanda di ammissione all'Associazione da parte di un candidato, dovrà dallo stesso essere versato un deposito cauzionale (pari ad una quota annuale), che sarà restituita in caso di mancata accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta avanzata. Il contributo associativo è individuale e pertanto non cedibile a terzi, né può esserne richiesta la restituzione. La domanda di associazione va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione: trascorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta dovrà essere accettata o respinta, con l'eventuale comunicazione di diniego debitamente motivata da parte del Consiglio Direttivo. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente.
- Tutti i Soci **Ordinari**, **Sostenitori** ed **Aderenti** di maggiore età, con l'esclusione quindi dei Soci **Juniores** e dei Soci **Onorari**, hanno diritto di voto nelle Assemblee **Sociali**, sia **Ordinaria** sia **Straordinaria**.

### **Articolo 7 - Decadenza dei soci**

8. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
9. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
10. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### **Articolo 8 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

## ***Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea***

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, o dal vice - presidente in caso di sua assenza o impedimento, da una dei consiglieri del direttivo.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

## ***Articolo 10 - Diritti di partecipazione***

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

## ***Articolo 11 - Assemblea ordinaria***

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma o altro mezzo idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno

una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

### ***Articolo 12 - Validità assembleare***

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

### ***Articolo 13 - Assemblea straordinaria***

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### ***Articolo 14 - Consiglio direttivo***

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da **tre** a **dodici** componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica **cinque** anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nella condizione che siano stati regolarmente iscritti per almeno cinque anni all'associazione. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il numero minimo costituente il consiglio direttivo è pari a **tre**.

- 2) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno e che abbiano maturato all'interno dell'associazione almeno cinque anni consecutivi la regola iscrizione all'associazione.
- 3) Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- 5) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- 6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal **Presidente** dell'Associazione e nomina al suo interno, su proposta dello stesso, il **Vicepresidente**, il **Tesoriere** e il **Segretario**. Può procedere altresì alla nomina di un **Direttore Tecnico** e di un **Responsabile del Settore Giovanile**, scegliendo fra gli Associati su proposta del Presidente, indicando la durata dei rispettivi incarichi. Può procedere inoltre, con le medesime modalità, all'assegnazione di ulteriori incarichi specifici, sempre legati alla durata del suo stesso mandato, per esigenze funzionali eventualmente individuate.

### **Articolo 15 - Dimissioni**

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni ed in termini di anzianità di iscrizione all'associazione (quest'ultimo ha priorità a parità di voti), alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- 3) Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

## **Articolo 16 - Convocazione direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

## **Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere eventualità il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite **cooptazione**. Se viene meno la maggioranza dei membri eletti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

## **Articolo 18 - Il presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il **legale rappresentante in ogni evenienza**.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, tra i Soci che abbiano presentato la propria candidatura. L'incarico di Presidente ha durata di cinque esercizi sociali, senza vincoli di rinnovo.

L'elezione del Presidente avverrà nel corso della Assemblea Ordinaria di approvazione dell'esercizio di scadenza del mandato. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma legale dell'Associazione, che rappresenta sia di fronte ai terzi per tutte le operazioni attinenti il funzionamento della Associazione sia in giudizio. Posso candidarsi alla carica di Presidente tutti i soci **Ordinari** che abbiano sottoscritto regolarmente la tessera di socio Ordinario nei confronti dell'associazione.

Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza, nei limiti dei poteri del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica da parte di quest'ultimo nei tempi tecnici opportuni.

In caso di sua assenza e/o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente ha facoltà di delega di tutti i suoi poteri, a sua discrezione per quanto riguarda ampiezza, tempi e destinatari della delega.

## **Articolo 19 - Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni

nelle quali venga espressamente delegato.

### ***Articolo 20 - Il segretario***

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### ***Articolo 21 - Il rendiconto***

- 1) Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- 2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### ***Articolo 22 - Anno sociale***

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 dell'anno.

### ***Articolo 23 - Patrimonio***

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure può stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità. L'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

### ***Articolo 24 - Sezioni***

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### ***Articolo 25 - Clausola compromissoria***

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

### ***Articolo 26 - Scioglimento***

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in

seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi. ***In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire*** sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### ***Articolo 27 - Norma di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l'associazione è affiliata in subordine alle norme del Codice civile.

\*\*\*\*\*



